

**ACCORDO INTEGRATIVO**  
**EROGAZIONE BENEFICI (WELFARE INTEGRATIVO) EX ARTICOLO 1, COMMA**  
**870, LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 PER IL PERSONALE INAPP**  
**ANNO 2021**



Il giorno 29 marzo 2023 presso la sede dell'INAPP in Roma tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, composta da:

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

e le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

---

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAI

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

---

ANP-CIDA

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

RSU INAPP

---

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,



**VISTO** l'articolo 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTO** l'articolo 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;

**VISTO** l'articolo 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", in vigore dal 13 febbraio 2019;

**PRESO ATTO** che l'articolo 96 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale;

**VISTO** l'articolo 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";

**TENUTO CONTO** che per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione della pandemia da Covid -19, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, il Legislatore ha adottato numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte la messa in sicurezza della salute pubblica e quella di tutti i lavoratori, dall'altra il corretto svolgimento delle attività a servizio della collettività attraverso lo sviluppo e il potenziamento del lavoro agile che, per un lungo periodo, è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa;

**VISTO** l'articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46);

**TENUTO CONTO** che quest'ultima disposizione prevede che *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, che prevede che *"i predetti risparmi siano destinati.....ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di*



*contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro”;*

**TENUTO CONTO** che le economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Ente per l’anno 2020 in lavoro agile sono state quantificate in euro 100.728,58, come risultanti dal Bilancio Consuntivo per l’Esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 7 del 4 maggio 2021, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei conti;

**PRESO ATTO** che le economie disponibili sono state certificate dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 16 giugno 2022, come risulta dal verbale n. 6, alla luce della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, come sopra citata, pari ad euro 100.728,58, al netto degli oneri a carico dell’Ente;

**EVIDENZIATO** che dette risorse sono finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

**PRECISATO** che la norma demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di distribuzione dei risparmi;

**RITENUTO** che l’utilizzo più idoneo dei citati risparmi debba essere il finanziamento degli istituti del welfare integrativo, ai sensi del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO** l’Accordo integrativo perfezionato in data 12 aprile 2022 tra l’INAPP, le OO.SS. e le RSU in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell’INAPP per le annualità 2020 e 2021;

**RILEVATO** che, ai fini della distribuzione dei suddetti risparmi ex articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020 a titolo di welfare integrativo, occorre procedere a stipulare apposito accordo in relazione alla annualità 2021, integrativo rispetto a quello già sottoscritto per i benefici assistenziali 2021 lo scorso 12 aprile 2022, limitatamente alla quota di interesse al fine di fornire ristoro al disagio economico patito dai dipendenti a causa della pandemia;

**VISTA** l’Ipotesi di accordo sottoscritta tra l’INAPP e le OO.SS. il 22 giugno 2022 ai fini della distribuzione dei risparmi ex articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020 sotto forma di benefici socio-assistenziali e, quindi, di welfare integrativo;

**TENUTO CONTO** del positivo parere espresso dal Collegio dei Revisori, come da Verbale n. 12 del 28 settembre 2022, in ordine alla suddetta Ipotesi di accordo;

**TENUTO CONTO** dei rilievi e delle osservazioni formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. DFP-0080131-P-26/10/2022, cui è allegata la nota prot. n. 245495 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambe acquisite con nota prot. n. 0015454 del 26 ottobre 2022;



**TENUTO CONTO** delle trattative successivamente intercorse tra le Parti per recepire i rilievi e le osservazioni formulate dalle Autorità vigilanti, come sopra indicate, e per individuare, sempre nell'ambito dei benefici socio-assistenziali individuati all'articolo 96, comma 1, ed in particolare alla lettera a) dello stesso comma ("*Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)*"), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, una destinazione delle risorse di cui ai risparmi di spesa ex articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, idonea a garantire una risposta immediata alle esigenze di sostegno al reddito familiare del personale dell'Istituto;

tutto ciò premesso, le Parti

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

In relazione alla annualità 2021, e ad integrazione dell'accordo per i benefici socio-assistenziali per la medesima annualità sottoscritto il 12 aprile 2022, le Parti, in attuazione dell'articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020, concordano di destinare le risorse calcolate, ai sensi di quest'ultima previsione normativa, in misura pari ad euro 100.728,58, ai fini del riconoscimento dei benefici socio-assistenziali in favore del personale, dirigenziale e non dirigenziale, ex articolo 96, comma 1, lettera a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ed articolo 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, sottoforma di contributo *una tantum* ad integrazione del reddito familiare diretto alla generalità del personale.

### **Articolo 2**

Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui trova applicazione il presente accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal profilo professionale rivestiti, nonché dal livello reddituale familiare e dal numero dei componenti della famiglia.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **AMMINISTRAZIONE**

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)



## ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

---

CISL FSUR

Mario Scudello

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Renzo

SNALS CONFSAL

Luca Orlando

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Enzo Lalli

ANIEF

---

ANP-CIDA

Roberto

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

Giuseppe

RSU INAPP

---